

Organismi di mediazione e qualità: perché il Ministero ha la sua parte di colpa¹.

Di Luca Tantalo²

Nella D.Lg. 28/10, e nei suoi regolamenti applicativi, era previsto che il Ministero della Giustizia dovesse operare dei controlli sugli Organismi di mediazione e sugli enti di formazione. Dall'entrata in vigore della suddetta legge e dei Decreti Ministeriali, al contrario, non risulta che sia mai stato effettuato un singolo controllo. Il Ministero, tra le altre cose, avrebbe dovuto, avvalendosi dell'ispettorato generale del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 3 e 17 del Decreto 18 ottobre 2010 n. 180, come modificato dal Decreto 6 luglio 2011 n. 145, ai fini della vigilanza sugli organismi di mediazione pubblici e privati, disporre ispezioni sul territorio ai fini di verificare: la presenza effettiva di tutti i requisiti previsti dalla normativa; l'esistenza e la prevalente destinazione d'uso delle sedi principali e secondarie degli organismi di mediazione; la regolare tenuta del registro delle mediazioni e della documentazione dei fascicoli di mediazione; il corretto svolgimento delle procedure di mediazione nei tempi e nei modi previsti dalla legge; le modalità di gestione delle comunicazioni e di conservazione della documentazione, anche ai fini della normativa sulla privacy. Analoghi controlli avrebbe dovuto effettuare sugli enti di formazione; in entrambi i casi avrebbe potuto comminare delle sanzioni, di diversa gravità a seconda delle violazioni. Non solo: sempre secondo la normativa citata, il Ministero avrebbe dovuto dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 3 del Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 e, di conseguenza, rendere pubbliche tramite il sito internet del Ministero della Giustizia le annotazioni del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione, e in particolare:

parte i): enti pubblici;

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

parte ii): enti privati;

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.

Inoltre, avrebbe dovuto dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 17 del Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 e, di conseguenza,

¹ Il contributo rappresenta il pensiero dell'Autore e non necessariamente anche quello della Direzione, della Redazione, del Comitato scientifico.

² Avvocato. [Studio Legale Tantalo-Fornari, Roma](#).

rendere pubbliche tramite il sito internet del Ministero della Giustizia le annotazioni dell'Elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, e in particolare:

parte i): enti pubblici;

sezione A: elenco dei formatori;

Ebbene, non risulta che sia mai stato fatto nulla di tutto questo; tanto che, a fine settembre del 2012, fu presentata un'interrogazione parlamentare per chiedere che, finalmente, venisse dato inizio ai controlli e venissero attuate le altre disposizioni. L'interrogazione non ha mai avuto risposta.

La mancanza di verifica sulla qualità, e la mancata attuazione delle altre norme da parte del Ministero, ha causato alcune gravi conseguenze. Per esempio, il proliferare delle "offerte speciali" che molti Organismi hanno inviato, soprattutto nelle caselle di posta elettronica degli Avvocati, proponendo gli sconti più disparati, con scadenze più o meno lunghe, come fanno normalmente i supermercati.

Questo è però solo uno degli aspetti che, purtroppo, ogni giorno abbiamo dovuto affrontare e che non fanno che portare acqua al mulino dei nemici della mediazione, i quali, invece di studiare seriamente la normativa e la sua applicazione concreta, approfittano di queste deprecabili iniziative e delle mancanze di alcuni, per parlare di mercificazione della Giustizia.

Mi riferisco, infatti, all'evidente mancanza di qualità di alcuni (molti) Organismi i quali hanno approfittato delle pieghe di una legge effettivamente in alcuni punti un po' generica e della mancanza dei controlli, per offrire un servizio veramente insufficiente e teso solamente al pagamento delle indennità, con il solo risultato di scoraggiare le parti e i legali che hanno avuto la sventura di incontrare tali Organismi.

E' stato, infatti, riferito da più colleghi avvocati – alcuni dei quali già scettici per conto loro – di convocazioni fatte con mesi di ritardo, con moduli poco chiari, di mancate risposte non solo a domande di chiarimenti ma addirittura al telefono, di sedi fatiscenti (peraltro spesso situate presso lo studio di un avvocato, come espressamente vietato dal codice deontologico), di mancanza totale di assistenza, e quel che è più grave, di totale impreparazione dei mediatori; per non parlare degli organismi "finti", messi in piedi solo per fare verbali di mancata partecipazione senza oneri e così "dribblare" l'obbligatorietà. Non mi soffermo, poi, sulle discutibilissime iniziative poste in atto dal più importante (come numero di iscritti) Ordine degli Avvocati d'Europa.

Non era imprevedibile che, visti i requisiti previsti dalla legge, potesse accadere qualcosa del genere.

Quello che mi preme dire è che la poca serietà di alcuni, favorita dall'inazione del Ministero, è andata a discapito dell'intera categoria, e che alcuni Organismi avrebbero dovuto rendersi conto che l'esercizio dell'attività di mediazione (con tutto il rispetto per i supermercati) non è la stessa cosa che gestire un supermercato. Pertanto, tempestare gli avvocati con "offerte speciali", a mio parere, è stato assolutamente dequalificante, come lo è (ovviamente) offrire un servizio di scarsa qualità. Ciò detto, è evidente che non si può dar torto a quella parte di legali che ha sostenuto che le maglie della legislazione fossero troppo larghe, e che hanno combattuto la condizione di procedibilità e la mediazione in genere perché ritenevano che gli organismi non dessero sufficienti garanzie di qualità e di serietà, soprattutto nei confronti dei cittadini che a loro si rivolgevano.

Ecco perché qualunque provvedimento legislativo che il nuovo Parlamento dovesse decidere di adottare nei confronti dell'istituto della mediazione dovrà prevedere criteri particolarmente rigorosi, sia nei confronti dell'abilitazione dei mediatori che in quella dei formatori, e infine nelle caratteristiche degli organismi: non possiamo ritenere, ad esempio, che possa essere sufficiente il corso da 50 ore per svolgere una professione così importante. Ma ciò che è altrettanto importante è che il Ministero faccia, a sua volta, il suo dovere, mettendo in atto quell'attività di controllo e di pubblicità prevista dalla precedente normativa, di cui costituiva parte importante, che invece fino a oggi non ha mai, inspiegabilmente, svolto.